



COMUNE DI SAMPEYRE

Provincia di Cuneo
C.A.P. 12020 – TEL.0175.977148 FAX 0175.977824

Ordinanza di divieto traffico veicolare e pedonale e sosta veicoli in tratto di Via dei Chiotti.

Ordinanza n. 2
Prot. 899

Sampeyre

31 GEN. 2018

IL SINDACO

Visto il verbale di sopralluogo congiunto esperito in data 18/12/2017 dal Tecnico Comunale Biancotto geom. Gian Pero dal quale emerge, relativamente alle precarie condizioni di stabilità con conseguente rischio di crollodel fabbricato adiacente alla Via Chiotti nel tratto ricompreso nel concentrico, alle spalle di via Vittorio Emanuele II°, individuabile a catasto al foglio 109, mappale 54;

Ravvisata la necessità di provvedere a istituire il divieto del traffico veicolare e pedonale e di sosta veicoli di qualsiasi genere nel tratto di Via dei Chiotti dall' uscita dal portico sino all'angolo di Via Gagliardi verso monte, a tutela della pubblica incolumità;

Visti gli artt. 5-comma 3,6 - comma 4 (lettera a) e 7 - comma 1 (lettera a) del nuovo Codice della Strada di cui al D.Lgs. 20.04.1992 e ss.mm.ii. e relativo Regolamento applicativo;

ORDINA

E' ISTITUITO, SINO A REVOCA DELLA PRESENTE ORDINANZA, IL DIVIETO DI TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE E SOSTA CON EVENTUALE RIMOZIONE FORZATA nel tratto di Via dei Chiotti dall' uscita dal portico sino all'angolo di Via Gagliardi verso monte, a tutela della pubblica incolumità;

Manda a dar notizia al pubblico della presente Ordinanza mediante affissione della presente all'Albo Pretorio ed on line e l'apposizione dei prescritti segnali stradali e a mezzo dei dipendenti operatori del traffico.

Ai contravventori saranno comminate le sanzioni di legge, nonché addebitate le eventuali spese per la rimozione forzata.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente ordinanza viene trasmessa alla locale Caserma dei Carabinieri per quanto di competenza.



IL SINDACO
(AMORISCO DR. DOMENICO)